

N. 33

46. *Un partecipante deve indicare il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni:*
- (a) *impegni finanziari del partecipante riferibili alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente agli altri partecipanti; e*
 - (b) *la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.*
47. *Un partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto. Un partecipante, che presenta le sue partecipazioni in imprese a controllo congiunto utilizzando il modulo linea per linea per il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi di ciascuna attività corrente, attività a lungo termine, passività corrente, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture.*
48. *Un partecipante al controllo che non deve predisporre un bilancio consolidato in quanto non detiene partecipazioni in imprese controllate deve indicare le informazioni richieste dai paragrafi 45, 46 e 47.*
49. È opportuno che un partecipante al controllo che non predispone il bilancio consolidato in quanto non detiene partecipazioni in imprese controllate fornisca le stesse informazioni sulle partecipazioni in joint venture fornite da quei partecipanti che presentano un bilancio consolidato.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

50. *A eccezione dei paragrafi 39, 40 e 41 il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1992 o da data successiva.*
51. *I paragrafi 39, 40 e 41 entrano in vigore a partire dal momento in cui ha effetto anche lo IAS 36 — cioè a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva a meno che lo IAS 36 venga applicato anticipatamente.*
52. I paragrafi 39 e 40 del presente Principio sono stati approvati nel luglio 1998 per sostituire i paragrafi 39 e 40 dello IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture, rivisto nella forma nel 1994. Il paragrafo 41 del presente Principio è stato aggiunto nel luglio 1998 tra i paragrafi 40 e 41 dello IAS 31 rivisto nella forma nel 1994.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 33**Utile per azione**

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel gennaio 1997 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.

Nel 1999, il paragrafo 45 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 33:

— SIC-24: Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-5
Società le cui azioni sono negoziate sui mercati finanziari	1-3
Società le cui azioni non sono negoziate sui mercati finanziari	4-5
Definizioni	6-9
Valutazione	10-42
Utile base per azione	10-23
Utile — Base	11-13
Per azione — Base	14-23
Utile diluito per azione	24-42
Utile — Diluito	26-28
Per azione — Diluito	29-37
Potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo	38-42
Rideterminazione dei valori	43-46
Esposizione in bilancio	47-48
Informazioni integrative	49-52
Data di entrata in vigore	53

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire i principi per la determinazione e l'esposizione in bilancio dell'utile per azione al fine di migliorare la comparabilità tra i risultati di differenti imprese nello stesso esercizio e della stessa impresa in periodi amministrativi diversi. L'attenzione del presente Principio è focalizzata sul componente che, nel calcolo dell'utile per azione, va al denominatore. Nonostante i limiti del dato dell'utile per azione dovuti ai diversi principi contabili utilizzati per determinare l'«utile», una determinazione coerente del denominatore migliora la qualità della informativa contabile.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Società le cui azioni sono negoziate sui mercati finanziari

- Il presente Principio deve essere applicato dalle società le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate sui mercati finanziari e dalle società che stanno per emettere azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sui mercati dei titoli pubblici.***

N. 33

2. **Qualora siano presentati sia il bilancio della capogruppo sia quello consolidato, è necessario esporre le informazioni richieste dal presente Principio solo sulla base dei dati consolidati.**
3. Gli utilizzatori del bilancio di una capogruppo si preoccupano solitamente dei risultati di gestione del gruppo nel suo complesso, e di questo devono essere informati.

Società le cui azioni non sono negoziate sui mercati finanziari

4. **Una società che non abbia azioni ordinarie né potenziali azioni ordinarie negoziate sui mercati finanziari, ma che fornisce informativa sull'utile per azione, deve calcolare e fornire informativa sull'utile per azione secondo quanto previsto dal presente Principio.**
5. Una società che non abbia azioni ordinarie né potenziali azioni ordinarie negoziate sui mercati finanziari non è obbligata a fornire informativa sull'utile per azione. Tuttavia, qualora una società non obbligata a fornire l'informativa decidesse di indicare l'utile per azione, quest'ultimo deve essere determinato e presentato secondo quanto previsto dal presente Principio, affinché sia preservata la comparabilità delle informazioni contabili.

DEFINIZIONI

6. **I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:**

Una azione ordinaria è uno strumento rappresentativo di capitale subordinato a tutte le altre categorie di strumenti rappresentativi di capitale.

Una potenziale azione ordinaria è uno strumento finanziario o altro contratto che possa attribuire al suo possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie.

Warrant od opzioni sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore il diritto di acquistare azioni ordinarie.

7. Le azioni ordinarie partecipano alla distribuzione dell'utile d'esercizio in subordine rispetto alle altre categorie di azioni quali le azioni privilegiate. L'impresa può avere più di una categoria di azioni ordinarie. Le azioni ordinarie della stessa categoria attribuiscono gli stessi diritti alla percezione dei dividendi.
8. Esempi di potenziali azioni ordinarie sono:
 - (a) strumenti rappresentativi di debito o di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni ordinarie;
 - (b) warrant e opzioni per l'acquisto di azioni;
 - (c) piani per i dipendenti che attribuiscono il diritto a ricevere azioni ordinarie come parte della loro retribuzione e altri piani di acquisto di azioni; e
 - (d) azioni da emettere al verificarsi di certe condizioni definite in accordi contrattuali, quali l'acquisizione di un'azienda o di altre attività.
9. **I termini seguenti sono utilizzati con il significato che hanno nello IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative:**

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'impresa e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra impresa.

Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell'attivo di un'impresa al netto di tutte le sue passività.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

VALUTAZIONE

Utile base per azione

10. **L'utile base per azione deve essere calcolato dividendo l'utile o la perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio.**

Utile — Base

11. **Ai fini del calcolo dell'utile base per azione, l'utile o la perdita dell'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie si ottiene deducendo i dividendi spettanti alle azioni privilegiate dall'utile o dalla perdita d'esercizio.**
12. Tutte le componenti di ricavo e costo rilevate nell'esercizio, compreso l'onere fiscale, i componenti straordinari e la quota di pertinenza di terzi, partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio (vedere IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili). Per determinare l'utile o la perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie, l'utile attribuibile agli azionisti privilegiati, inclusi i dividendi spettanti alle azioni privilegiate per l'esercizio, è dedotto dall'utile d'esercizio (o aggiunto alla perdita d'esercizio).
13. L'ammontare dei dividendi spettanti alle azioni privilegiate dedotto dall'utile d'esercizio è:
- (a) l'importo di dividendi spettanti alle azioni privilegiate deliberati per l'esercizio su azioni privilegiate non cumulative; e
- (b) l'ammontare complessivo dei dividendi, sia deliberati sia non deliberati, dovuti per l'esercizio alle azioni privilegiate cumulative. L'ammontare dei dividendi spettanti alle azioni privilegiate per l'esercizio non include dividendi spettanti alle azioni privilegiate cumulative pagati o deliberati nell'esercizio corrente relativamente a esercizi precedenti.

Per azione — Base

14. **Ai fini del calcolo dell'utile base per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio.**
15. La media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio riflette la possibilità che il valore del capitale azionario può essere cambiato durante l'esercizio a causa del maggior o minor numero di azioni in circolazione in un dato momento. Essa corrisponde al numero di azioni ordinarie in circolazione all'inizio dell'esercizio, rettificato dal numero delle azioni proprie acquistate o delle azioni emesse durante l'esercizio, moltiplicato per un fattore di ponderazione temporale. Il fattore di ponderazione temporale è il numero di giorni che quelle azioni sono state in circolazione in proporzione al numero totale di giorni dell'esercizio; in molti casi è appropriato adottare una approssimazione della media ponderata.

Esempio — Media ponderata delle azioni

		Azioni emesse	Azioni proprie	Azioni in circolazione
1° gennaio 20X1	Saldo iniziale	2 000	300	1 700
31 maggio 20X1	Emissione di nuove azioni in contanti	800	—	2 500
1° dicembre 20X1	Acquisto di azioni proprie in contanti	—	250	2 250
31 dicembre 20X1	Saldo finale	2 800	550	2 250

Calcolo della media ponderata:
 $(1\ 700 \times 5/12) + (2\ 500 \times 6/12) + (2\ 250 \times 1/12) = 2\ 146$ azioni o:
 $(1\ 700 \times 12/12) + (800 \times 7/12) - (250 \times 1/12) = 2\ 146$ azioni

N. 33

16. Nella maggior parte dei casi le azioni sono incluse nel calcolo della media ponderata delle azioni dalla data in cui il corrispettivo è dovuto (corrispondente, di solito, alla data della loro emissione); per esempio:
- (a) le azioni ordinarie emesse in contanti sono incluse quando il corrispettivo è dovuto;
 - (b) le azioni ordinarie emesse come reinvestimento volontario di dividendi da azioni ordinarie o privilegiate sono incluse alla data di pagamento del dividendo;
 - (c) le azioni ordinarie emesse a seguito della conversione di uno strumento di debito in azioni ordinarie sono incluse dal momento in cui l'interesse cessa di maturare;
 - (d) le azioni ordinarie emesse in sostituzione della quota interessi o della quota capitale di altri strumenti finanziari sono incluse dal momento in cui l'interesse cessa di maturare;
 - (e) le azioni ordinarie emesse per l'estinzione di una passività dell'impresa sono incluse alla data dell'estinzione;
 - (f) le azioni ordinarie emesse come corrispettivo per l'acquisizione di un'attività diversa da disponibilità liquide sono incluse alla data in cui l'acquisizione è rilevata contabilmente; e
 - (g) le azioni ordinarie emesse per la prestazione di servizi all'impresa sono incluse man mano che i servizi sono resi.

In questi e in altri casi la determinazione della data a partire dalla quale includere le azioni ordinarie nel calcolo della media ponderata dipende dalle specifiche clausole contrattuali e condizioni che regolano la loro emissione. La dovuta considerazione deve essere data alla sostanza dei contratti associati all'emissione.

17. Le azioni ordinarie emesse come parte del corrispettivo per l'acquisto di una aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione sono incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione, perché l'acquirente include nel suo conto economico i risultati di gestione dell'acquisita a partire dalla data di acquisizione. Le azioni ordinarie emesse come parte di una aggregazione di imprese classificata come unione di imprese sono incluse nel calcolo della media ponderata delle azioni per tutti gli esercizi oggetto di presentazione, perché i bilanci dell'impresa risultante dall'aggregazione sono predisposti come se il soggetto risultante dall'aggregazione fosse sempre esistito. Perciò, il numero di azioni ordinarie utilizzato per calcolare l'utile base per azione in un'aggregazione di impresa classificata come unione di imprese è il valore complessivo della media ponderata delle azioni dell'impresa risultante dall'aggregazione, reso omogeneo rispetto al numero di azioni equivalenti della società le cui azioni sono in circolazione dopo l'aggregazione.
18. Quando sono emesse azioni ordinarie parzialmente liberate, queste sono trattate come se fossero una frazione di un'azione ordinaria funzionerebbero limiti del loro diritto a partecipare ai dividendi rispetto ai diritti spettanti a un'azione ordinaria interamente liberata durante l'esercizio.
19. Le azioni ordinarie la cui emissione è condizionata al verificarsi di certe condizioni (azioni a emissione condizionata) sono considerate in circolazione e incluse nel calcolo dell'utile base per azione dalla data in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie. Le azioni ordinarie in circolazione che sono richiamabili al verificarsi di certe condizioni sono trattate come azioni la cui emissione è condizionata.
20. ***La media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l'esercizio e con riferimento a tutti gli esercizi oggetto di presentazione deve essere rettificata per tener conto dei fatti, diversi dalla conversione di potenziali azioni ordinarie, che hanno cambiato il numero delle azioni ordinarie in circolazione senza un cambiamento corrispondente delle risorse.***
21. Possono essere emesse azioni ordinarie, o il numero delle azioni in circolazione può essere ridotto senza un corrispondente cambiamento delle risorse. Alcuni esempi:
- (a) una capitalizzazione o emissione gratuita (conosciuta in alcuni Paesi come dividendo pagato in azioni);

- (b) un premio associato ad altra emissione, per esempio un premio in una emissione di diritti riservata agli azionisti esistenti;
- (c) un frazionamento dell'azione; e
- (d) un raggruppamento di azioni (consolidamento di azioni).
22. In una capitalizzazione o in una emissione gratuita o in un frazionamento di azioni, agli azionisti esistenti sono assegnate azioni ordinarie senza corrispettivo. Perciò, il numero di azioni ordinarie in circolazione aumenta senza incremento di risorse. Il numero delle azioni ordinarie precedentemente in circolazione è rettificato in proporzione al numero di azioni ordinarie in circolazione, come se il fatto fosse avvenuto all'inizio del primo esercizio oggetto di presentazione. Per esempio, in una emissione gratuita di due azioni per ciascuna posseduta, il numero di azioni ordinarie circolanti prima dell'emissione è moltiplicato per un fattore tre per ottenere il nuovo numero totale di azioni, o per un fattore due per ottenere il numero aggiuntivo di azioni.
23. Con riferimento al precedente paragrafo 21 (b), l'emissione di azioni ordinarie non dà origine, di solito, a un premio, al momento dell'esercizio o della conversione di potenziali azioni ordinarie dato che le potenziali azioni ordinarie sono emesse a valore pieno, e ciò comporta una variazione proporzionale delle risorse a disposizione dell'impresa. In una emissione di diritti, il prezzo di esercizio è spesso inferiore al Fair value (valore equo) dell'azione. Quindi, tale emissione di diritti include una componente di premio. Il numero delle azioni ordinarie da utilizzare per calcolare il utile base per azione per tutti gli esercizi precedenti alla emissione di diritti è il numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'emissione moltiplicato per il fattore seguente:

Fair value (valore equo) per azione immediatamente prima dell'esercizio dei diritti

Fair value (valore equo) teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti

Il fair value (valore equo) teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti è calcolato sommando il fair value (valore equo) complessivo delle azioni immediatamente prima dell'esercizio dei diritti al corrispettivo derivante dall'esercizio dei diritti e dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione dopo l'esercizio dei diritti. Quando i diritti stessi sono negoziati sui mercati finanziari separatamente dalle azioni prima della data di chiusura dell'esercizio, il fair value (valore equo), ai fini di questo calcolo, è determinato alla chiusura dell'ultimo giorno in cui le azioni sono negoziate insieme ai diritti.

Esempio — Emissione gratuita

Utile 20X0	180
Utile 20X1	600
Azioni ordinarie in circolazione sino al 30 settembre 20X1	200
Emissione gratuita 1° ottobre 20X1	2 azioni ordinarie per ciascuna azione ordinaria in circolazione al 30 settembre 20X1 $200 \times 2 = 400$
Utile per azione 20X1	$\frac{600}{(200 + 400)} = 1,00$
Utile per azione rettificato 20X0	$\frac{180}{(200 + 400)} = 0,30$

Dato che l'emissione gratuita è un'emissione senza corrispettivo, essa è trattata come se fosse avvenuta prima dell'inizio del 20X0, il primo esercizio presentato.

N. 33

Esempio — Emissione di diritti

Utile	20X0: 1 100; 20X1: 1 500; 20X2: 1 800
Azioni in circolazione prima dell'emissione di diritti	500 azioni
Emissione di diritti	Una nuova azione per ogni cinque in circolazione (100 nuove azioni in totale)
	Prezzo di esercizio: 5,00
	Ultima data valida per esercitare i diritti: 1° marzo 20X1
Fair value (valore equo) di una azione ordinaria immediatamente prima della data di esercizio del 1° marzo 20X1	11,00

Calcolo del valore teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti

Fair value (valore equo) di tutte le azioni in circolazione + ammontare totale ottenuto dall'esercizio dei diritti

Numero di azioni in circolazione prima della data di esercizio + numero delle azioni emesse nel corso dell'esercizio

$$\frac{(11,00 \times 500 \text{ azioni}) + (5,00 \times 100 \text{ azioni})}{500 \text{ azioni} + 100 \text{ azioni}}$$

Valore teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti = 10,00

Calcolo del fattore di rettifica

$$\frac{\text{Fair value (valore equo) per azione prima dell'esercizio dei diritti}}{\text{Valore teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti}} = \frac{11,00}{10,00} = 1,1$$

Calcolo dell'utile per azione

	<u>20X0</u>	<u>20X1</u>	<u>20X2</u>
Utile per azione del 20X0 come iscritto originariamente: 1 100/500 azioni	2,20		
Utile per azione del 20X0 ricalcolato per tener conto dell'emissione di diritti: 1 100/(500 azioni × 1,1)	2,00		
Utile per azione del 20X1 inclusi gli effetti dell'emissione di diritti		2,54	
	1 500		
	(500 × 1,1 × 2/12) + (600 × 10/12)		
Utile per azione del 20X2: 1 800/600 azioni			3,00

Utile diluito per azione

24. ***Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'utile attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie e la media ponderata delle azioni in circolazione devono essere rettificati per tener conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione*** ⁽¹⁾.
25. Il calcolo dell'utile diluito per azione è coerente con il calcolo dell'utile base per azione, ma tiene conto di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo in circolazione nell'esercizio, cioè:
- (a) l'utile d'esercizio attribuibile alle azioni ordinarie è incrementato dell'importo, al netto delle imposte, di dividendi e interessi rilevati nell'esercizio con riferimento alle potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo e rettificato per qualsiasi altra variazione di proventi od oneri risultante dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo;

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione Sic-24: Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni.

- (b) la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione è incrementata dalla media ponderata delle azioni ordinarie addizionali che sarebbero in circolazione in caso di conversione di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo.

Utile — Diluito

26. ***Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'ammontare dell'utile o della perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie, calcolato come previsto dal paragrafo 11, deve essere rettificato dall'effetto al netto delle imposte di:***
- (a) ***qualsiasi dividendo alle potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo che sia stato dedotto per determinare l'utile attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 11;***
- (b) ***gli interessi rilevati nell'esercizio per le potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo; e***
- (c) ***qualsiasi altra variazione di proventi od oneri che potrebbero derivare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo.***
27. Dopo che le potenziali azioni ordinarie sono state convertite in azioni ordinarie, i dividendi, gli interessi e gli altri proventi od oneri relativi a quelle potenziali azioni ordinarie non saranno più sostenuti. Le nuove azioni ordinarie avranno, invece, il diritto a partecipare all'utile attribuibile ai possessori di azioni ordinarie. Perciò, l'utile d'esercizio attribuibile ai possessori di azioni ordinarie calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 11 si incrementa dell'ammontare di dividendi, interessi e altri proventi od oneri che sarà risparmiato in seguito alla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione in azioni ordinarie. I costi relativi alle potenziali azioni ordinarie includono i compensi e il disaggio o aggio di emissione che sono contabilizzati come rettifiche di rendimento (vedere IAS 32). Gli ammontari di dividendi, interessi e altri proventi od oneri devono essere rettificati per eventuali imposte, sostenute dall'impresa, che sono loro attribuibili.

Esempio — Titoli a reddito fisso convertibili

Utile	1 004
Azioni ordinarie in circolazione	1 000
Utile base per azione	1,0
Titoli a reddito fisso convertibile	100
Ciascun pacchetto di 10 titoli a reddito fisso è convertibile in 3 azioni ordinarie	
Interessi passivi per l'anno in corso relativi alla componente di passività del titolo a reddito fisso convertibile	10
Imposte correnti e differite relative a quell'interesse passivo	4
(Nota: L'interesse passivo include l'ammortamento del disaggio di emissione derivante dalla rilevazione iniziale della componente di passività (vedere IAS 32).)	
Utile rettificato	$1\ 004 + 10 - 4 = 1\ 010$
Numero di azioni ordinarie derivanti dalla conversione di titoli a reddito fisso	30
Numero di azioni ordinarie utilizzate per calcolare il reddito diluito per azione	$1\ 000 + 30 = 1\ 030$
Utile diluito per azione	$\frac{1\ 000}{1\ 030} = 0,98$

N. 33

28. La conversione di alcune potenziali azioni ordinarie può produrre conseguenti variazioni in altri proventi od oneri. Per esempio, la riduzione degli interessi passivi relativi ad potenziali azioni ordinarie e il conseguente incremento dell'utile d'esercizio può determinare un incremento del costo relativo a un piano obbligatorio di partecipazione agli utili dei dipendenti. Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'utile o la perdita d'esercizio deve essere rettificato per tener conto di eventuali conseguenti modifiche nei proventi o negli oneri.

Per azione — Diluito

29. ***Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 14 e 20, più la media ponderata delle azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione in azioni ordinarie di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione. Le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione si devono considerare convertite in azioni ordinarie all'inizio dell'esercizio o, se successiva, alla data di emissione delle potenziali azioni ordinarie.***
30. Il numero di azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione è determinato in base alle condizioni delle potenziali azioni ordinarie. Il calcolo deve considerare il tasso di conversione o il prezzo di esercizio più vantaggioso dal punto di vista del possessore delle potenziali azioni ordinarie.
31. Come nel calcolo dell'utile base per azione, le azioni ordinarie la cui emissione è condizionata al verificarsi di certi eventi saranno considerate in circolazione e incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione se le condizioni sono state soddisfatte (gli eventi si sono verificati). Le azioni a emissione condizionata devono essere incluse dall'inizio dell'esercizio (o dalla data del relativo accordo di emissione condizionata, se successiva). Se le condizioni non si sono verificate, il numero delle azioni a emissione condizionata incluso nel calcolo dell'utile diluito per azione deve essere basato sul numero di azioni che sarebbero da emettere se la chiusura dell'esercizio coincidesse con il termine del periodo di convertibilità. Se, allo scadere del periodo di convertibilità, le condizioni non sono soddisfatte, non è consentita una rideterminazione dei valori. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle potenziali azioni ordinarie la cui emissione sia condizionata al verificarsi di certi eventi (potenziali azioni ordinarie a emissione condizionata).
32. Una società controllata, una joint venture o una collegata possono emettere potenziali azioni ordinarie convertibili in azioni ordinarie della controllata, della joint venture o della collegata o in azioni ordinarie dell'impresa che redige il bilancio. Se queste potenziali azioni ordinarie della controllata, collegata o joint venture hanno un effetto dilutivo sull'utile base per azione consolidato dell'impresa che redige il bilancio, esse devono essere incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione.
33. ***Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, l'impresa deve ipotizzare che saranno esercitate opzioni e altre potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo delle opzioni. L'ipotetico prezzo di esercizio delle opzioni da ipotizzarsi è il fair value (valore equo) delle azioni di possibile emissione. La differenza tra il numero delle azioni effettivamente emesse e il numero delle azioni che avrebbero potuto essere emesse al fair value (valore equo) deve essere trattata come un'emissione di azioni ordinarie senza corrispettivo.***
34. A questi fini il fair value (valore equo) è calcolato sulla base del prezzo medio delle azioni ordinarie durante l'esercizio.
35. Opzioni e altri accordi di acquisto di azioni hanno un effetto dilutivo quando determinano l'emissione di azioni ordinarie a un valore inferiore al fair value (valore equo). L'ammontare della diluizione è pari al fair value (valore equo) meno il prezzo di emissione. Perciò, ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, ciascuno di tali accordi è trattato come se fosse costituito da:
- (a) un contratto che preveda l'emissione di un determinato numero di azioni ordinarie al loro fair value (valore equo) medio dell'esercizio. Le azioni che così devono essere emesse hanno un prezzo congruo e sono considerate come non avere alcun effetto dilutivo. Nel calcolo dell'utile diluito per azione esse non sono considerate; e

- (b) un contratto che preveda l'emissione delle restanti azioni ordinarie a titolo gratuito. Tali azioni ordinarie non danno luogo a corrispettivi e non hanno effetto sull'utile attribuibile alle azioni ordinarie in circolazione. Perciò tali azioni hanno un effetto dilutivo e, nel calcolo dell'utile diluito per azione, sono aggiunte al numero di azioni ordinarie circolanti.

Esempio — Effetti dei diritti di opzione sull'utile diluito per azione

Utile dell'anno 20X1	1 200 000		
Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'anno 20X1	500 000 azioni		
Fair value (valore equo) medio di una azione ordinaria nel corso dell'anno 20X1	20,00		
Media ponderata delle azioni oggetto di opzione nel corso dell'anno 20X1	100 000 azioni		
Prezzo di esercizio per le azioni oggetto di opzione nel corso dell'anno 20X1	15,00		
Calcolo dell'utile per azione			
	per azione	utile	azioni
Utile dell'anno 20X1		1 200 000	
Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'anno 20X1			500 000
Utile base per azione	2,40		
Numero di azioni oggetto di opzione			100 000
Numero di azioni che avrebbero potuto essere state emesse al fair value (valore equo): (100 000 × 15,00)/20,00		(*)	(75 000)
Utile diluito per azione	2,29	1 200 000	525 000

(*) L'utile non è stato incrementato dato che il numero complessivo di azioni è stato incrementato solo del numero di azioni (25 000) considerate emesse ai fini del calcolo senza corrispettivo (vedere precedente punto 35 (b)).

36. Questo metodo di calcolo dell'effetto di opzioni e altri accordi di acquisto di azioni produce lo stesso risultato del metodo delle azioni proprie utilizzato in alcuni Paesi. Questo non implica che l'impresa abbia sottoscritto un accordo per l'acquisto di azioni proprie, che in certi casi può non essere possibile e in alcuni ordinamenti è illegale.
37. Nella misura in cui le azioni parzialmente liberate non hanno diritto a ricevere dividendi durante l'esercizio, esse sono considerate equivalenti a warrant o diritti di opzione.

Potenziali azioni ordinarie con effetto dilutivo

38. **Le potenziali azioni ordinarie devono essere trattate come aventi effetto dilutivo quando, e solo quando, la loro conversione in azioni ordinarie riduca l'utile per azione derivante dalla attività ordinaria continua.**
39. L'impresa deve utilizzare l'utile derivante dalla attività ordinaria continua come «numero di controllo» utilizzato per stabilire se potenziali azioni ordinarie hanno effetti di diluizione o contrari alla diluizione. L'utile derivante dalla attività ordinaria continua è l'utile derivante dalla attività ordinaria (come definita nello IAS 8) dopo la deduzione dei dividendi spettanti alle azioni privilegiate e dopo l'esclusione dei componenti relativi ad attività cessate; esclude, quindi, i componenti straordinari e gli effetti di cambiamenti di principi contabili e di correzione di errori determinanti.

N. 33

40. Le potenziali azioni ordinarie hanno effetti contrari alla diluizione quando la loro conversione in azioni ordinarie incrementerà l'utile o ridurrà la perdita per azione derivante dalla attività ordinaria continua. Le conseguenze di potenziali azioni ordinarie con effetti contrari alla diluizione non sono prese in considerazione nel calcolo dell'utile diluito per azione.
41. Nel considerare se le potenziali azioni ordinarie abbiano effetti di diluizione o contrari alla diluizione, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie deve essere considerata distintamente invece che complessivamente. L'ordine in cui le potenziali azioni ordinarie vengono prese in considerazione può influenzare il fatto che abbiano effetti di diluizione o contrari alla diluizione. Perciò, al fine di massimizzare la diluizione dell'utile base per azione, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie deve essere considerata in sequenza partendo da quella avente il maggiore effetto dilutivo.

Esempio — Determinazione dell'ordine in cui includere i titoli di diluizione nel calcolo della media ponderata delle azioni

Reddito — Utile attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie	10 000 000
Azioni ordinarie in circolazione	2 000 000
Fair value (valore equo) medio di una azione ordinaria nel corso dell'anno	75,00
Potenziali azioni ordinarie	
Opzioni	100 000 con prezzo di esercizio di 60
Azioni privilegiate convertibili	800 000 azioni con il diritto a dividendi cumulativi di 8 per azione. Ciascuna azione privilegiata è convertibile in 2 azioni ordinarie
Titoli a reddito fisso 5 %	Valore nominale di 100 000 000. Ciascuno dei 1 000 convertibili titoli a reddito fisso è convertibile in 20 azioni ordinarie. Non c'è ammortamento di aggio o disaggio di emissione che abbia effetto sulla determinazione degli interessi passivi
Aliquota fiscale	40 %
Incremento attribuibile agli azionisti in possesso di azioni ordinarie alla conversione di potenziali azioni ordinarie	

	Incremento del reddito	Incremento del numero di azioni ordinarie	Utile per ciascuna nuova azione
Diritti di opzione			
Incremento del reddito	0		
Nuove azioni emesse senza corrispettivo $100\,000 \times (75 - 60)/75$		20 000	0
Azioni privilegiate convertibili			
Incremento dell'utile $8 \times 800\,000$	6 400 000		
Nuove azioni $2 \times 800\,000$		1 600 000	4,00
Titoli a reddito fisso 5 % convertibili			
Incremento dell'utile $100\,000\,000 \times 0,05 \times (1 - 0,4)$	3 000 000		
Nuove azioni $100\,000 \times 20$		2 000 000	1,50

Calcolo dell'utile diluito per azione

	Utile Attribuibile	Azioni ordinarie	Per azione
Come iscritto in bilancio Diritti di opzione di diluizione	10 000 000	2 000 000 20 000	5,00
	<u>10 000 000</u>	<u>2 020 000</u>	4,95 Con effetto
5 % titoli a reddito fisso convertibili di diluizione	3 000 000	2 000 000	
	<u>13 000 000</u>	<u>4 020 000</u>	3,23 Con effetto
Azioni privilegiate convertibili	6 400 000	1 600 000	3,45
	<u>19 400 000</u>	<u>5 620 000</u>	Incrementative

Dato che se si prendono in considerazione le azioni privilegiate convertibili l'utile base per azione si incrementa (da 3,23 a 3,45), le azioni privilegiate convertibili hanno effetti contrari e vengono ignorate nel calcolo dell'utile diluito per azione. Perciò, l'utile diluito per azione è 3,23.

Il presente esempio non evidenzia la classificazione degli strumenti finanziari convertibili tra passività e patrimonio netto o la classificazione dei relativi interessi e dividendi tra costi o patrimonio netto come previsto dallo IAS 32.

42. Le potenziali azioni ordinarie sono ponderate in base al periodo in cui sono state in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono state annullate e quelle la cui estinzione era prevista durante l'esercizio devono essere incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione solo per la parte dell'esercizio nella quale esse sono state in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono state convertite in azioni ordinarie durante l'esercizio devono partecipare alla determinazione dell'utile diluito per azione dall'inizio dell'esercizio fino alla data di conversione; dalla data di conversione le azioni ordinarie risultanti devono essere incluse sia nell'utile base per azione sia in quello diluito.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI

43. *Se il numero delle azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta a seguito di capitalizzazione, emissione di azioni gratuita o frazionamento azionario o diminuisce a seguito di raggruppamento di azioni, il calcolo dell'utile base per azione e diluito deve essere rettificato con effetto retroattivo per tutti gli esercizi precedenti. Se questi cambiamenti avvengono dopo la data di riferimento del bilancio ma prima della sua approvazione, i calcoli per azione relativi all'esercizio appena terminato e agli altri esercizi presentati devono basarsi sul nuovo numero di azioni. Quando i calcoli per azione riflettono tali variazioni del numero di azioni, ciò deve essere indicato. Inoltre, l'utile base per azione e diluito per tutti gli esercizi presentati deve essere rettificato per tener conto:*

(a) *degli effetti di errori determinanti e delle rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili, trattati secondo il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 8; e*

(b) *degli effetti di una aggregazione di imprese sotto forma di unione di imprese.*

44. L'impresa non deve ricalcolare l'utile diluito per azione relativamente a esercizi precedenti presentati a causa di cambiamenti nelle ipotesi utilizzate o di conversione di potenziali azioni ordinarie in azioni ordinarie in circolazione.

N. 33

45. Si incoraggiano le imprese a portare a conoscenza le operazioni riguardanti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie, diverse da emissioni gratuite e frazionamenti azionari che intervengono dopo la data di riferimento del bilancio, quando esse sono di tale importanza che la loro mancata indicazione potrebbe compromettere la capacità degli utilizzatori del bilancio di valutare e decidere correttamente (vedere IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio). Esempi di tali operazioni sono:
- (a) l'emissione di azioni per contanti;
 - (b) l'emissione di azioni quando il corrispettivo è utilizzato per rimborsare debiti o azioni privilegiate in circolazione alla data di riferimento del bilancio;
 - (c) il rimborso di azioni ordinarie circolanti;
 - (d) la conversione o l'esercizio di potenziali azioni ordinarie, in circolazione alla data di riferimento del bilancio, in azioni ordinarie;
 - (e) l'emissione di warrant, opzioni o titoli mobiliari convertibili; e
 - (f) il verificarsi di condizioni che potrebbero comportare l'emissione di azioni a emissione condizionata.
46. I valori dell'utile per azione non devono essere rettificati a causa delle operazioni intervenute dopo la data di riferimento del bilancio perché tali operazioni non modificano il capitale utilizzato per produrre l'utile o la perdita dell'esercizio.

ESPOSIZIONE IN BILANCIO

47. ***L'impresa deve esporre nel conto economico l'utile base per azione e diluito per ciascuna categoria di azioni ordinarie che abbia un diverso diritto alla partecipazione alla distribuzione dell'utile d'esercizio. L'impresa deve esporre l'utile base per azione e diluito con uguale rilievo per tutti gli esercizi presentati.***
48. ***Il presente Principio richiede che l'impresa esponga l'utile base per azione e diluito anche se i valori indicati sono negativi (perdita per azione).***

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

49. ***L'impresa deve illustrare:***
- (a) ***i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell'utile base per azione e diluito e una riconciliazione di quei valori con l'utile o la perdita d'esercizio; e***
 - (b) ***la media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell'utile base per azione e diluito e una riconciliazione di questi denominatori.***
50. Gli strumenti finanziari e gli altri contratti che danno origine ad potenziali azioni ordinarie possono avere clausole e condizioni che influenzano la determinazione dell'utile base per azione e diluito. Queste clausole e condizioni possono determinare se eventuali potenziali azioni ordinarie hanno, o non hanno, effetti di diluizione e, in questo caso, l'effetto sulla media ponderata delle azioni in circolazione ed eventuali conseguenti rettifiche all'utile d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie. L'indicazione delle clausole contrattuali e delle condizioni generali, indipendentemente da quanto richiesto dallo IAS 32, è incoraggiata dal presente Principio.
51. ***Se l'impresa indica, oltre all'utile base per azione e diluito, valori per azione riferiti a componenti dell'utile, esposti in bilancio, differenti dall'utile o perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie, tali valori devono essere calcolati utilizzando la media ponderata delle azioni ordinarie determinata secondo quanto previsto dal presente Principio. Se è utilizzato un componente dell'utile che non è esposto in bilancio come elemento distinto nel conto economico, deve essere fornita una riconciliazione tra il componente utilizzato e l'elemento distinto riportato nel conto economico. Gli ammontari base per azione e diluiti devono essere indicati con uguale rilievo.***

52. L'impresa può decidere di fornire maggiori informazioni di quelle richieste dal presente Principio. Tali informazioni possono aiutare gli utilizzatori a valutare il risultato economico dell'impresa e possono essere esposti sotto forma di valori per azione riferiti a vari componenti dell'utile d'esercizio. Si incoraggia l'indicazione di tali informazioni. Tuttavia, quando tali ammontari sono indicati, i denominatori devono essere calcolati secondo quanto previsto dal presente Principio allo scopo di assicurare la comparabilità dei valori per azione indicati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

53. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.***

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 34

Bilanci intermedi

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel febbraio 1998 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.

Nell'aprile 2000, il paragrafo 7 dell'Appendice C è stato modificato dallo IAS 40, Investimenti immobiliari.

INTRODUZIONE

1. Il presente Principio (IAS 34) riguarda i bilanci intermedi, un argomento non trattato in precedenti Principi contabili internazionali. Lo IAS 34 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.
2. Un bilancio intermedio è un prospetto informativo che contiene una informativa di bilancio completa o sintetica per un periodo inferiore all'intero esercizio finanziario dell'impresa.
3. Il presente Principio non si occupa di quali imprese debbano pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. A parere dello IASC, tali aspetti devono essere stabiliti dal legislatore nazionale, dagli organi di controllo, dalle borse valori o dagli ordini professionali. Il presente Principio si applica nel caso in cui l'impresa sia obbligata o desideri fornire un bilancio intermedio ai terzi secondo quanto previsto dai Principi contabili internazionali.
4. Il presente Principio:
 - (a) definisce il contenuto minimo di un bilancio intermedio, incluse le informazioni integrative; e
 - (b) identifica i principi di rilevazione e di valutazione che devono essere applicati nel bilancio intermedio.
5. Il contenuto minimo di un bilancio intermedio è rappresentato da uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico, un rendiconto finanziario sintetico, un prospetto sintetico delle variazioni delle poste di patrimonio netto e note informative specifiche.
6. Nel presupposto che chi legge un bilancio intermedio d'impresa abbia anche accesso al bilancio più recente, è da ritenere che nessuna delle note di un bilancio debba essere ripetuta o aggiornata nel bilancio intermedio. Piuttosto, le note informative intermedie devono includere soprattutto una spiegazione degli eventi e delle modifiche che sono rilevanti per comprendere i cambiamenti nella situazione patrimoniale-finanziaria e nell'andamento economico dell'impresa dalla data dell'ultimo bilancio.
7. L'impresa deve applicare per il bilancio intermedio gli stessi principi contabili applicati per il bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili stessi adottati successivamente alla data di riferimento del bilancio più recente. La periodicità dell'informativa d'impresa — annuale, semestrale, trimestrale — non deve influenzare la determinazione dei risultati annuali. Per raggiungere questo obiettivo, le valutazioni per il bilancio intermedio devono essere effettuate basandosi sulla data di riferimento del bilancio cui si riferisce l'informativa intermedia.